



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21/04/2005**

COMUNE DI GINOSA (Taranto)

Accordo di Programma per gestione impianto acquedottistico.

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO IN CONTRADA PESCARELLA E ORTI

Tra il Consorzio di Bonifica Stomara e Tara (C.F.80005450731) con sede in Taranto al Viale Magna Grecia n.240, in persona del Presidente pro-tempore Dott.Agr. Vto Filippo Milano

E

Il Comune di Ginosola (C.F.80007530738) rappresentato nel presente atto dal Sindaco protempore Avv. Luigi Montanaro domiciliato per la carica presso la Casa Comunale

Premesso:

- che, in esecuzione del precedente accordo di programma sottoscritto il 7 luglio 2003, il Consorzio di Bonifica ha realizzato, in nome e per conto del Comune di Ginosola, la rete acquedottistica destinata a servire i cittadini residenti in contrada Pescarella ed Orli, come da progetto esecutivo regolarmente approvato dall'Amministrazione comunale con deliberazione G.M. n.307 del 31/12/02;
  - che nel predetto accordo di programma era stata specificamente prevista la possibilità che il Consorzio curi anche l'erogazione dell'acqua fino al contatore da installarsi nel pozzetto di derivazione della condotta ND5E;
  - che, al fine di dare completa attuazione alle previsioni di cui al sopra richiamato accordo di programma, e necessario porre mano alla regolamentazione degli ulteriori adempimenti e, segnatamente, di quelli collegati alla realizzazione degli allacci degli utenti all'impianto ed alla gestione dell'intera rete.
- Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Le parti convengono e danno atto che l'intera rete acquedottistica realizzata dal Consorzio in attuazione del sopra richiamato progetto esecutivo resta di proprietà esclusiva del Comune di Ginosola.

Al fine di evitare il rischio d'inquinamento dell'acqua e/o di rotture delle condutture il Comune assume l'impegno di provvedere, a propria cura e spese, a tenere sempre sgombra l'area sovrastante le condotte.

Con la sottoscrizione del presente atto il Consorzio di bonifica assume l'impegno di provvedere, successivamente al completamento ed al collaudo dell'opera, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per

l'allaccio alla rete delle singole proprietà interessate.

Tali lavori dovranno essere eseguiti come da disposizioni che saranno impartite dal Responsabile dell'U.T.C.

La spesa sarà a totale carico degli utenti che richiederanno l'allaccio e sarà da questi corrisposta direttamente al Comune nella misura di quanto applicato dal Consorzio ai propri utenti acquedottistici per gli stacchi già eseguiti in fase di realizzazione dell'impianto.

Allo scopo il Consorzio trasmette preventivamente al Comune i relativi importi e aggiornamenti, diversamente fornirà apposito preventivo al richiedente per l'approvazione dandone comunicazione al Comune.

Il Comune provvederà ad accreditare al Consorzio le somme effettivamente riscosse entro 60 giorni dalla richiesta previa trasmissione del verbale di collaudo dell'allaccio eseguito controfirmato dall'utente.

Il Consorzio potrà autorizzare eventualmente il Comune al pagamento diretto delle somme sopra indicate in favore delle proprie ditte fornitrici e fermo restando il collaudo degli allacci.

### ART. 3

Il Comune di Ginosa affida al Consorzio di Bonifica la gestione dell'intero impianto acquedottistico.

In particolare, oltre all'esecuzione degli allacci di cui al precedente articolo, il Consorzio dovrà provvedere:

A) a tutti gli incombenzi necessari ed indispensabili per consentire l'erogazione dell'acqua alle singole utenze secondo la disponibilità idrica di riferimento;

B) a dotare le singole utenze di idonei contatori da installarsi nel pozzetto di derivazione della condotta ND5E;

C) a rilevare semestralmente il consumo d'acqua previa lettura dei contatori;

D) a quantificare la relativa spesa da porre a carico di costoro;

E) alla manutenzione ordinaria dell'intero impianto, eseguendo i relativi controlli, le analisi di potabilità dell'acqua e quantaltro necessario ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto e per l'adempimento degli obblighi collegati ai singoli contratti d'utenza.

### ART. 4

La determinazione delle tariffe e/o del canone d'utenza per la gestione dell'impianto, oltrechè la relativa riscossione, restano di esclusiva competenza del Comune che vi provvederà, sulla base della documentazione fornita dal Consorzio, nei modi e termini previsti per le altre entrate, imposte e tasse comunali.

### ART. 5

Il Consorzio s'impegna ad eseguire, su specifica richiesta del Comune, gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari per la riparazione di guasti e/o rotture della rete, dal pozzetto del contatore condotta ND5E fino ai singoli allacci.

Le parti convengono che, per l'esecuzione di tali interventi, il Consorzio avrà diritto al solo rimborso degli oneri sostenuti per la fornitura dei materiali impiegati, per il nolo dei mezzi e delle apparecchiature e per il personale impiegato.

### ART. 6

Quale corrispettivo per la gestione e per tutte le attività di cui al presente accordo di programma (con eccezione di quelle collegate alla realizzazione degli allacci e degli interventi di manutenzione straordinaria), il Comune s'impegna a corrispondere al Consorzio un contributo annuo pari ad Euro 9.600,00, importo rivalutabile secondo gli indici dei prezzi al consumo ISTAT rilevati annualmente, nonchè un contributo per la fornitura idrica secondo le aliquote applicate alle utenze extragricole deliberate annualmente dal Consorzio.

Tale importo, da intendersi remunerativo di ogni attività prevista dal presente accordo (salvo quanto stabilito ai precedenti artt.2 e 5 in ordine alla realizzazione degli allacci e degli interventi di manutenzione straordinaria), dovrà essere corrisposto entro il 31 maggio di ogni anno, mediante versamento da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario.

#### ART. 7

Il presente accordo avrà la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di approvazione degli atti di collaudo dell'impianto.

#### ART. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano alle prescrizioni (se ed in quanto applicabili) del Regolamento di distribuzione degli acquedotti rurali approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio n.3 del 3 giugno 1995 e modificato con successiva deliberazione n. 9 del 2 dicembre 1995. Regolamento che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Lì 23 febbraio 2005

Per il Consorzio di Bonifica Per il Comune di Ginosa  
Il Presidente Il Sindaco  
Dott. Agr. Vito Filippo Milano Luigi Montanaro

---